Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nelle camere di consiglio dei giorni 20/05/2010 e 9/09/2010 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Ettore Manca, Primo Referendario
Gabriella Caprini, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/09/2010

CARTELLA DI PAGAMENTO: INESISTENZA DELLA NOTIFICA EFFETTUATA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE.

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LECCE, Sez. 2, 22.06.2010, n. 436/02/10 (Pres. M. Fiorella, Rel. A. Merico).

Massima: *cartella di pagamento – notifica a mezzo del servizio postale – inesistenza.*

(art. 26 DPR n. 602/1973 e art. 60 DPR 600/1973) [T5/10/005]

La cartella di pagamento è qualificabile come atto amministrativo unilaterale recettizio, di conseguenza per la sua efficacia deve essere portato a conoscenza del contribuente mediante notifica a termini del combinato disposto dagli artt. 26 DPR 602/1973 e 60 DPR 600/1973 e, avendo la stessa natura sostanziale e non processuale, lo scopo della notifica viene raggiunto solo con la materiale e regolare notifica dell'atto senza possibilità di applicazione degli artt. 156 e ss. c.p.c. [A.M.]

Sentenza n. 436/02/10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LECCE
SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

FIORELLA MARIO	Presidente
MERICO ANTONIO	Relatore
GUGLIELMO ANTONIO	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 240/10 depositato il 02/02/2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920090046592624 TARSU/SMALT. RIF. 2008

contro COMUNE DI CASTRO

[omissis]

FATTO

Avverso cartella di pagamento n. 059 2009 00465926 24, notificata il 02.04.2009, di € 4.129,88 per Tarsu anno 2007, proponeva tempestivo ricorso la società albergo ristorante E. Sas di C. S. & C. rilevando, preliminarmente, la nullità dell'atto per inesistenza della notifica.

Rilevava, inoltre, la nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione, difetto di sottoscrizione nonché illegittimità della tariffa per contrasto con l'art. 68, D. Lgs. 507/1993, che prevede la medesima tariffa sulle abitazioni e sugli esercizi alberghieri.

Sottolineava l'intassabilità della società atteso il carattere stagionale dell'attività con conseguente uso saltuario ed occasione dei locali.

Richiedeva altresì la disapplicazione della Delibera Comunale n. 30 del 2008 in materia di Tarsu rilevando altresì il diritto della ricorrente ad una sensibile riduzione dell'imposta eventualmente dovuta sia per contrasto con il predetto art. 68, D. Lgs. 507/1993 che per la stagionalità dell'attività - art. 66 D. Lgs. 507/93 - e comparazione della tariffa del Comune di Castro con quella di altri comuni.

Richiamava, infine, la sentenza della CTP Lecce n. 616/09/08 del 09.12.2008 con la quale si accoglieva parzialmente il ricorso della società ricorrente assimilando le unità abitative dell'albergo alle civili abitazioni.

Con atto depositato il 19.02.2010 si costituiva Equitalia Lecce SpA contestando i motivi di ricorso riguardanti l'inesistenza della notifica ed il difetto di sottoscrizione, ed eccependo difetto di legittimazione passiva in ordine alle ulteriori motivazioni.

Con atto depositato il 18.03.2010 si costituiva il Comune di Castro rilevando la regolarità della cartella di pagamento nonché la legittimità del proprio operato. All'udienza del 23.03.2010 la Commissione accoglieva l'istanza di sospensione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

Sul primo motivo di ricorso - vizi di notifica - la Commissione ritiene di poter condividere le argomentazioni del ricorrente in forza dei seguenti principi. Rilevato che la cartella di pagamento è stata consegnata a mezzo del servizio postale e verificato, altresì, che la parte superiore della cartella, normalmente dedicata alla relazione di notifica, risulta completamente in bianco, si ritiene di poter affermare che la semplice spedizione a mezzo del servizio postale, in difetto della predetta relata, non possa in alcun modo essere qualificata come notificazione.

[segue su www.ilforodilecce.it – area abbonati]

NOTA A SENTENZA:

Con sentenza n. 909/05/09, del 23/10/2009 e depositata il 16/11/2009, i Giudici della Sezione 5ª della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce si erano già pronunciati in favore dell'annullamento di un'iscrizione ipotecaria a fronte dell'inesistenza della notifica per mezzo posta, effettuata direttamente dell'Agente della riscossione.

Ora, con sentenza n. 436/02/10, pronunciata il 22/06/2010 e depositata il 29/06/2010, i Giudici della Sezione 2ª della medesima Commissione sono tornati sull'argomento, offrendo nuovi spunti di riflessione.

Difatti, nella sentenza in commento, tali giudici, nel verificare la sussistenza del vizio di notifica eccepito nell'atto introduttivo dal ricorrente in merito ad una cartella di pagamento, hanno «*Rilevato che la cartella di pagamento è stata consegnata a mezzo del servizio postale e verificato, altresì, che la parte superiore della cartella, normalmente dedicata alla relazione di notifica, risulta completamente in bianco*».

Conseguentemente, poi, partendo dal presupposto che gli unici soggetti abilitati alla notifica diretta degli atti della riscossione attraverso il servizio postale sono quelli tassativamente indicati dall'art. 26, comma 1, del D.P.R. 602/1973, con esclusione, dunque, da tale novero per l'Agente della riscossione, hanno utilizzato la mancata compilazione della relata di notifica quale argomento a sostegno di tale interpretazione.

In ragione di ciò, gli stessi hanno altresì ritenuto «*…di poter affermare che* ***la semplice spedizione a mezzo del servizio postale, in difetto della predetta relata, non possa in alcun modo essere qualificata come notificazione. Pertanto, mancando la notificazione, deve concludersi che non è mai stato portato a compimento il procedimento di formazione della cartella la quale, peraltro, deve essere annullata»***.

E', poi, il caso di rilevare che la notificazione è un procedimento complesso, che si compone della combinazione di passaggi consequenziali, con cui un atto è portato a legale conoscenza di un determinato soggetto ad opera dell'ufficiale giudiziario, realizzando così la volontà dell'autore dell'atto stesso, sia esso processuale o sostanziale.

Questo procedimento è necessario ogniqualvolta la legge dispone che gli effetti giuridici di un atto, di per sé non capace di produrre conseguenze, sono subordinati alla sua conoscenza legale, poiché essa non può mai esser conseguita con altri mezzi se non con la notificazione. La legge non ammette equipollenti, perciò la conoscenza acquisita *aliunde* equivale a mancata conoscenza e non produce conseguenze sul piano giuridico.

Ebbene, relativamente al caso specifico sulla notificazione della cartella di pagamento, l'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 così dispone: «*La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso,*

la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda».

La norma, quindi, in termini assolutamente chiari, parla di notifica e non di comunicazione della cartella di pagamento, ma non solo.

Difatti, laddove la norma parla di notificazione di un atto, anche a mezzo posta, la stessa intende riferirsi ad una trasmissione dell'atto effettuata non direttamente dal suo autore, ma tramite l'intermediazione di un soggetto all'uopo specificamente abilitato.

Nel caso *de quo*, l'art. 26 cit. individua espressamente quali soggetti abilitati: «… *gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario … ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale*».

Il fatto che la notificazione debba essere eseguita per mezzo di un soggetto abilitato, peraltro, assume valore essenziale ai fini del riscontro o meno della fattispecie notificatoria, comportante l'essenzialità della relata di notificazione nell'originale e nella copia dell'atto stesso, come previsto dagli artt. 148 c.p.c., 149 c.p.c. e, nel caso specifico che qui interessa, dall'art. 3 della L. n. 890/1982.

Conseguentemente, laddove la modalità adottata non sia in alcun modo riconducibile allo schema legale degli atti di notificazione e quindi la notificazione manchi totalmente degli estremi e dei requisiti essenziali per la sua qualificazione come atto del tipo o della figura giuridica considerati, si ha **l'inesistenza** della notificazione.

Da quanto enunciato si evince che la disciplina della notificazione della cartella di pagamento, ex art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, s'inquadra nel generale paradigma della notificazione degli atti, implicante l'intermediazione di apposito soggetto abilitato, con la consequenziale necessità della redazione di apposita relata di notifica sull'originale e sulla copia della cartella stessa, ai sensi dell'art. 3 cit.

Pertanto, affinché l'atto possa venire ad esistenza e considerarsi perfetto, occorre che sia ritualmente portato alla conoscenza del destinatario ed a tal fine essenziale è che la notifica dello stesso sia eseguita secondo quanto prescritto dalla legge, prescrizione questa che, nel caso *de quo*, non è stata assolutamente rispettata, giacché ha provveduto alla notifica per mezzo posta un soggetto non abilitato (l'Agente della riscossione) che, in quanto tale, non ha potuto provvedere alla relata di notifica.

In definitiva, l'aspetto innovativo della sentenza in commento riguarda la rilevata mancanza della relata di notifica che non fa che confermare l'inadeguatezza dell'Agente della riscossione di procedere direttamente alla notificazione dei suoi atti tramite il servizio postale.

Avv. Maurizio Villani Dott.ssa Paola Rizzelli

[segue su www.ilforodilecce.it – area abbonati]